

DECISIONE (UE) 2021/1357 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

che autorizza la Slovenia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio*[notificata con il numero C(2021) 4628]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (3) Con lettera del 20 maggio 2021 la Slovenia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267. La Slovenia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta il 21 maggio e il 7 giugno del 2021.
- (4) Attraverso la propria richiesta motivata la Slovenia chiede un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini di tale disposizione e dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento.
- (5) Secondo le informazioni fornite dalla Slovenia, si presume che la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in tale Stato membro anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
- (6) Secondo la Slovenia tutte le attività formative periodiche in tale Stato membro devono essere svolte con la presenza fisica dei conducenti interessati. Tuttavia, in ragione della situazione causata dalla pandemia di COVID-19, è stato necessario sospendere o limitare significativamente le attività formative periodiche, in particolare a causa delle misure in vigore in materia di distanziamento sociale.

⁽¹⁾ GU L 60 del 22.2.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

